



Prot. 2019/AI/88

Cesena 03/12/2019

Determinazione a contrarre per affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione, assistenza programmata e pronto intervento all'impianto di videosorveglianza T.V.C.C. della stazione ferroviaria di Cesena - durata 6 mesi – CIG Z0D2AF5281

PREMESSO CHE:

- il Comune di Cesena con delibera di Consiglio Comunale n.98 del 21/12/2017 ha stabilito di affidare ad Energie per la Città s.p.a., il servizio di gestione tecnica relativo ad attività afferenti il territorio o il patrimonio immobiliare di competenza del Comune di Cesena;
- con Convenzione del 21/02/2018 il Comune di Cesena ha affidato ad Energie per la Città s.p.a. tra gli altri servizi anche il servizio di manutenzione preventiva, correttiva, evolutiva agli impianti di videosorveglianza;
- in attesa che si concludano i lavori del "progetto MAN Metropolitan Area Network e videosorveglianza 1°lotto – Anello cittadino –stralcio B – Opere impiantistiche informatiche" nei quali saranno inglobate le telecamere della stazione ferroviaria e quindi con gestione e manutenzione ordinaria;
- si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto per la durata di 6 mesi per garantire un eventuale intervento tempestivo volto a prevenire atti contro la sicurezza pubblica e per garantire nel tempo la funzionalità del sistema;

PRESO ATTO che la prestazione in oggetto è adeguatamente configurata nell'ambito degli elaborati denominati Relazione tecnica e capitolato descrittivo del servizio; Computo metrico estimativo; DUVRI; che possono utilmente definirne le caratteristiche;

RILEVATO che le caratteristiche e specificità della prestazione suddetta richiedono:

1. l'affidamento ad un operatore qualificato ai sensi del DM 37/08 art. 2 lett. a);
2. l'affidamento ad un operatore il cui personale dipendente sia in possesso di attestati di formazione ai sensi del D.lgs. 81/08 per lavori in altezza;
3. l'affidamento ad un operatore dotato di strutture e attrezzature adeguate alla prestazione da affidare;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;

DATO ATTO che l'importo stimato delle prestazioni in oggetto, per la durata di 6 mesi, è pari ad € 6.100,00 (I.V.A. esclusa) di cui € 300,00 per attuazione del DUVRI;

DATO ATTO che tale prestazione rientra tra quelli eseguibili ai sensi dell'**art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016**;

PRESO ATTO CHE Energie per la Città s.p.a. ha approvato un proprio regolamento interno per i contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi neanche potenziale;

PRESO ATTO CHE:

- in ossequio ai principi di non discriminazione, concorrenza e correttezza, Energie per la Città Spa ha approvato un proprio regolamento volto a predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, nonché di assicurare adeguate forme di pubblicità e che, sulla base dei criteri fissati dal suddetto

regolamento, al fine di garantire la qualità delle prestazioni sarà richiesto preventivo di spesa ad un operatore economico in possesso dei requisiti richiesti;

- in aderenza ai principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità, l'affidamento e l'esecuzione della prestazione dovranno essere eseguiti nell'ottica di un uso ottimale delle risorse, congruità dei tempi e delle risorse impiegati, idoneità dell'azione rispetto alle finalità;

DETERMINA

- a) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
- b) di approvare gli elaborati denominati Relazione tecnica e capitolato descrittivo del servizio; Computo metrico estimativo; DUVRI;
- c) di approvare, per le motivazioni citate in premessa che l'affidamento avvenga ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 nel rispetto del principio di rotazione;
- d) di approvare che l'affidamento sia preceduto da richiesta preventivo di spesa ad operatore economico qualificato per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto;
- e) che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- f) che, in riferimento dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'affidatario della prestazione sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) che in alternativa alla stipula di specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCT) l'operatore economico potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, l'operatore economico dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si esplicita che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal servizio in oggetto e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

Il RUP


